



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 12/24 DEL 26.2.2008

Oggetto: Centri antiviolenza e case di accoglienza per donne vittime di violenza. Prima attuazione della legge regionale 7 agosto 2007, n. 8. Approvazione preliminare.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che intende dare avvio al processo di attuazione della legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 "Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza" secondo la quale la Regione deve promuovere e coordinare iniziative per contrastare la violenza di genere, per assicurare sostegno e soccorso alle donne vittime di violenza e ai loro figli.

La legge regionale prevede che la Regione promuova principalmente due tipologie d'intervento:

- i Centri antiviolenza che svolgono attività di tutela legale, di affiancamento e di consulenza psicologica e sociale, offrono aiuti pratici ed immediati per sottrarre le donne vittime di violenza alle situazioni di pericolo e per ricreare condizioni di vita autonoma e serena, formulano percorsi personalizzati di uscita dalla condizione di violenza; promuovono inoltre iniziative di prevenzione e di sensibilizzazione in merito al problema;
- le Case di accoglienza, strutture di ospitalità temporanea che accolgono e sostengono donne in condizione di disagio a causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia, assieme ai loro figli minori.

La legge regionale n. 8/2007 prevede, altresì, che gli enti locali promuovano adeguate campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti dal centro antiviolenza e assicurino adeguata assistenza finanziaria alle donne che vengono a trovarsi nella necessità di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo.

L'Assessore riferisce che sono in via predisposizione le linee guida per l'attuazione della legge regionale n. 8/2007 nel cui ambito sono individuati i criteri e le priorità per la concessione di contributi, i requisiti strutturali e di personale dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza, i protocolli di prima accoglienza.



Un primo schema di linee guida è stato oggetto di confronto con i rappresentanti delle associazioni operanti in questo ambito d'intervento, degli enti locali e degli operatori. Le proposte di integrazione e modifica emerse negli incontri sono attualmente all'esame degli uffici competenti.

Nelle more dell'approvazione di organiche linee guida, l'Assessore propone, anche per assicurare continuità e piena funzionalità alle strutture esistenti, di individuare con il presente provvedimento i criteri di riparto delle risorse disponibili per il corrente anno, la ripartizione delle risorse tra le tipologie di servizi previsti e i criteri di localizzazione territoriale.

Per l'attuazione della legge è previsto un finanziamento pari a euro 1.200.000 per l'anno 2008; euro 1.800.000 per l'anno 2009 e euro 1.800.000 per l'anno 2010.

L'Assessore propone, per l'anno 2008, di destinare al finanziamento delle Case di Accoglienza pubbliche euro 950.000, e per il finanziamento dei Centri antiviolenza pubblici euro 250.000.

L'art. 3 della LR 8/2007 stabilisce che possono essere istituite Case di Accoglienza in comuni che abbiano una popolazione non inferiore ai 30.000 abitanti.

Tenuto conto che, in Sardegna, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono 8, distribuiti in 6 province, l'Assessore propone che le risorse riferite all'anno 2008 siano riservate al finanziamento, in primo luogo, delle strutture pubbliche già operanti (Sassari e Nuoro) e, in secondo luogo, alle strutture che saranno realizzate nel corso dell'anno.

Per l'anno 2008, le Case di accoglienza già operanti potranno quindi contare su un finanziamento, calcolato sull'intero anno, di dimensioni verosimilmente superiori rispetto a quelle a regime, quando gli stanziamenti saranno ripartiti su un maggior numero di strutture. Le Case attualmente operanti dovranno garantire l'accoglienza anche alle donne residenti nei territori privi di strutture e dovranno programmare per il futuro adeguate forme di cofinanziamento a carico degli Enti Locali interessati.

I Comuni che hanno già attivato una Casa di Accoglienza sono tenuti a presentare, entro 30 giorni dall'approvazione definitiva del presente provvedimento, una relazione sull'attività svolta nel corso degli ultimi due anni, un programma per l'anno in corso e la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti dalla LR 8/2007 (o un programma di adeguamento agli stessi).

Per le strutture di nuova realizzazione, per l'anno 2008 sarà assicurato un finanziamento riferito al periodo di effettivo funzionamento della Casa. I Comuni interessati sono tenuti a presentare, entro sessanta giorni dalla approvazione definitiva delle linee guida, un progetto organizzativo e funzionale della struttura sulla base degli indirizzi, delle modalità, degli standard strutturali e di personale contenuti nelle stesse linee guida.



Per il primo anno di attuazione della legge regionale citata, l'Assessore propone di ripartire le somme stanziare per il corrente anno per le Case di Accoglienza pubbliche (gestite direttamente dai Comuni o in affidamento esterno ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, LR 8/2007) pari a euro 950.000, con le seguenti modalità:

- euro 500.000 per le Case di Accoglienza pubbliche già operanti da ripartire sulla base della popolazione femminile di riferimento, tenuto conto dell'attività svolta nel corso degli ultimi due anni, del programma di attività per il 2008, previa verifica dei requisiti di cui alla LR 8/2007 (o al programma di adeguamento agli stessi) e delle condizioni di cui al presente provvedimento;
- euro 450.000 per le Case di Accoglienza pubbliche di nuova istituzione, da ripartire sulla base della popolazione femminile di riferimento, del periodo effettivo di attività per l'anno 2008 e della qualità del progetto presentato, previa verifica dei requisiti di cui alla LR 8/2007 e delle condizioni di cui al presente provvedimento.

Per quanto riguarda i Centri antiviolenza, sulla base delle disposizioni dell'art. 3 della legge citata, è programmata l'istituzione di otto centri, uno per ambito provinciale. Per il corrente anno, potranno accedere al finanziamento, prioritariamente, i Comuni associati per ambito Plus di cui all'art. 15 della LR 23/2005. Le modalità di presentazione dei progetti per il finanziamento dei Centri antiviolenza, nonché i requisiti strutturali, di personale e organizzativi, sono anch'essi stabiliti dalle linee guida.

Per il primo anno di attuazione della legge regionale 8/2007, l'Assessore propone di ripartire le somme stanziare per il corrente anno, pari a 250.000 euro, fra i Centri Antiviolenza (gestiti direttamente dai Comuni o in affidamento esterno ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, LR 8/2007) sulla base dei seguenti criteri:

- popolazione femminile di riferimento,
- valorizzazione delle strutture già operanti nel territorio regionale, purché coerenti con le finalità di cui all'articolo 2 della LR 8/2007 e in possesso dei requisiti previsti dalla citata legge e dal presente provvedimento,
- valorizzazione delle esperienze e delle competenze espresse localmente da enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al comma 2 dell'articolo 2 della LR 8/2007,
- qualità del progetto presentato.

Le Case di accoglienza e i Centri antiviolenza già operanti, sin dalla fase attuale di prima applicazione della legge, dovranno attenersi ai seguenti indirizzi:



- i servizi dei Centri Antiviolenza e delle Case di Accoglienza sono gratuiti, anche per i cittadini non residenti nel Comune in cui è ubicata la struttura e per le donne straniere;
- nella realizzazione degli interventi dovranno essere valorizzate le pratiche di accoglienza autonome ed autogestite dalle donne;
- i Centri Antiviolenza devono realizzare adeguate e periodiche attività informative in merito alle attività e ai servizi offerti;
- i Centri Antiviolenza dovranno tempestivamente aderire al servizio nazionale unificato di accoglienza telefonica 1522; nelle more, potranno utilizzare numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità, adeguatamente pubblicizzati, in funzione almeno 12 ore al giorno;
- le Case di Accoglienza e i Centri Antiviolenza devono operare in rete, anche sulla base di indirizzi e interventi di coordinamento della Regione, al fine di garantire uniformità nella accoglienza e risposte differenziate rispetto alle diverse esigenze.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Sanità, visto il parere di legittimità del Direttore Generale delle Politiche Sociali

DELIBERA

- di destinare al finanziamento della gestione delle Case di Accoglienza pubbliche (gestite direttamente dai Comuni o in affidamento esterno ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, L.R. 8/2007) euro 950.000, da ripartire per euro 500.000 a favore delle due Case di Accoglienza già operanti a Sassari e a Nuoro, e per euro 450.000 a favore delle Case di Accoglienza di nuova istituzione;
- di programmare l'istituzione di otto Centri territoriali antiviolenza pubblici (gestiti direttamente dai Comuni o in affidamento esterno ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, L.R. n. 8/2007), uno per ambito provinciale. Per il corrente anno, potranno accedere al finanziamento per la gestione, prioritariamente i Comuni associati per ambito Plus di cui all'art. 15 della L.R. n. 23/2005;
- di destinare al finanziamento della gestione dei Centri antiviolenza programmati la somma di euro 250.000.

La spesa complessiva prevista per l'istituzione delle Case di accoglienza e dei Centri antiviolenza, pari a euro 1.200.000, graverà sull'UPB S 05.03.009 del Bilancio regionale 2008 in corso di approvazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.

DEL

La presente deliberazione sarà inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, come previsto dall'art. 9 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 8.

Il Direttore Generale

Fulvio Dettori

Il Presidente

Renato Soru